

(N. 912-A e 973-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE ZOTTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro delle Finanze

NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

Norme per la disciplina della propaganda elettorale (N. 912)

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori AGOSTINO, MARZOLA e LOCATELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1955

Disciplina della propaganda elettorale (N. 973)

Comunicata alla Presidenza il 9 febbraio 1956

ONOREVOLI SENATORI. — I due disegni di legge, l'uno di iniziativa governativa (n. 912) e l'altro dei senatori Agostino, Marzola e Locatelli (n. 973), dettano norme per la disciplina della propaganda elettorale nelle consultazioni di ogni specie, sia politiche che amministrative.

Non vi sono precedenti legislativi, purtroppo; mentre è generalmente biasimato l'uso smodato di manifesti e scritte murali. Ne deriva, come è stato rilevato nella relazione Agostino, qualcosa di sconcio e di clamoroso. Occorre disciplinare la propaganda elettorale, sia per la tutela della estetica cittadina, sia per evitare un eccessivo spreco di carta.

La Commissione si è trovata perfettamente d'accordo su questa duplice finalità.

Quanto al modo, i due disegni di legge differiscono fra loro:

— Quello Agostino affida a Commissioni locali il compito di fissare le norme di regolamentazione della propaganda elettorale con l'osservanza di criteri direttivi fissati nello stesso disegno di legge. Esclusa ogni limitazione in ordine alla propaganda orale, agli annunci di comizi, ai volantini, viene fissato un numero massimo di dieci manifesti per ciascuna lista e di tre per ogni candidato.

— Il disegno di legge governativo affida alla Giunta municipale il compito di stabilire appositi spazi destinati esclusivamente all'affissione di manifesti di propaganda elettorale dei Partiti e Gruppi politici organizzati, e, nel caso di elezione a sistema uninominale, dei singoli candidati. Ogni spazio viene ripartito in tante sezioni quante sono le liste e le candidature ammesse. L'assegnazione delle sezioni è effettuata secondo l'ordine di ammissione delle liste o candidature, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Il numero degli spazi è stabilito in relazione alla popolazione residente.

Il senatore Agostino ha accettato la discussione sul testo governativo e sugli emendamenti proposti ed ha, con ogni riserva, dichiarato di non insistere sulla sua proposta di legge. Il testo governativo infatti presenta il duplice vantaggio di rendere automatica la distribuzione degli spazi riservati alla propaganda elettorale,

senza l'appesantimento di una Commissione alla quale dovrebbe essere affidato il potere di emanare regolamenti delegati; e di distribuire gli spazi in relazione alla popolazione, anziché col criterio fisso di un numero uguale di manifesti per ogni Comune.

Però lo stesso testo governativo è parso alla Commissione suscettibile di modifiche ed integrazioni.

Si è ritenuto infatti di dover vietare, oltre le iscrizioni murali, anche quelle su fondo stradale. È stato stabilito che l'assegnazione degli spazi venga effettuata su di una sola linea orizzontale per evitare che l'aggiunta di un'altra linea renda difficile la lettura dei manifesti. È stata tenuta presente la esigenza di non trascurare le frazioni e i gruppi di case separati dal Capoluogo con popolazione superiore ai 150 abitanti. È parso opportuno rivolgere l'attenzione anche ai manifesti o altre stampe che contengono solo comunicazioni di comizi, riunioni o assemblee, stabilendo che essi vengano affissi negli appositi spazi di cui sopra; alla propaganda luminosa, consentendola soltanto ai Partiti o Gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati e, nel caso di elezioni a sistema uninominale, ai singoli candidati o ai partiti o gruppi politici cui essi appartengono, nella misura di un esemplare ogni 50.000 abitanti o frazioni di essi; alla propaganda a mezzo di striscioni in tela o drappi nella misura di un esemplare per ogni 5000 abitanti.

A viva discussione ha dato luogo il secondo comma dell'articolo 1 che disciplina l'affissione di manifesti da parte di chi non partecipa alla campagna elettorale: in tale comma è stabilito che essa sia consentita soltanto negli spazi riservati alle pubbliche affissioni. La Commissione, in maggioranza, ha ritenuto dover respingere un emendamento soppressivo, che mirava a limitare il diritto di affissione soltanto ai partiti o gruppi politici o, nel sistema uninominale, ai singoli candidati, che partecipano alla competizione elettorale. È parso che tale limitazione sia lesiva del diritto costituzionale di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

L'articolo 3 riproduce sostanzialmente la situazione legislativa vigente circa l'esenzione dai diritti erariali e comunali per le affissioni di propaganda elettorale.

Nell'articolo 4 sono dettate sanzioni per le violazioni delle norme previste in questa legge.

Si stabilisce infine che la propaganda elettorale, di cui è oggetto questo disegno di legge, e cioè l'affissione di manifesti, la propaganda luminosa o a mezzo di striscioni o drappi,

debba aver termine 24 ore prima del giorno delle elezioni.

Queste le linee del disegno di legge governativo con le modifiche che la Commissione ha ritenuto di apportare. L'intento è di evitare lo spreco e l'offesa all'estetica cittadina, dando alla competizione elettorale un carattere di doverosa compostezza. Si confida che il Senato voglia onorare del suo voto il disegno di legge.

ZOTTA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL SENATORE AGOSTINO (973)

Art. 1.

A decorrere dal trentesimo giorno anteriore a quello della votazione per le elezioni del Senato, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali o per le elezioni ai Consigli provinciali e comunali, quando queste interessino almeno una Regione, la propaganda è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

Nei dieci giorni successivi al decreto di convocazione dei comizi elettorali, presso ogni ufficio centrale circoscrizionale, nel caso di elezioni politiche generali, o presso il Tribunale del capoluogo di Regione o di Provincia, nel caso di elezioni regionali, provinciali o comunali previste dall'articolo 1, è costituita una Commissione per la disciplina della propaganda elettorale la quale ha il potere di fissare le norme di regolamentazione della propaganda stessa, con forza obbligatoria dalla data della loro inserzione come appresso prevista, nell'ambito della circoscrizione, Regione o Provincia e nei confronti di tutti i cittadini anche se non candidati od elettori.

Art. 3.

La Commissione si compone di un rappresentante per ciascuna delle liste concorrenti alle elezioni nella circoscrizione, Regione o Provincia e, nell'ipotesi di elezioni comunali, da un rappresentante di ciascuna di quelle liste che partecipino con lo stesso simbolo alle elezioni di almeno la metà dei Comuni della provincia.

Art. 4.

La Commissione è presieduta, rispettivamente, dal Presidente dell'Ufficio centrale circo-

DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO
(912)

Art. 1.

(Manifesti di propaganda elettorale ed iscrizioni murali).

L'affissione di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

L'affissione di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla campagna elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto negli spazi usualmente riservati alle pubbliche affissioni.

Sono proibite le iscrizioni murali.

Art. 2.

(Norme per la delimitazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale).

In ogni Comune la Giunta municipale, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, è tenuta a stabilire speciali spazi da destinare, a mezzo di appositi tabelloni, esclusivamente all'affissione dei manifesti di propaganda elettorale di cui al primo comma dell'articolo precedente.

In ognuno degli spazi suddetti spetta ad ogni lista una superficie di metri 2,00 per 1,00 e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1,00 per 0,70. Tale superficie può essere ridotta alla metà nei Comuni con

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

L'affissione di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla campagna elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi di numero e misura eguali a quelli consentiti a tutti i partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale.

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondo stradale.

Art. 2.

Identico.

In ognuno degli spazi suddetti spetta ad ogni lista una superficie di metri 2,00 di altezza per 1,00 di base e ad ogni candidatura unominale una superficie di metri 1,00 di altezza per 0,70 di base. Sono vietati gli scambi o le

(Segue: *Disegno di legge del senatore Agostino* - N. 973).

scrizionale o dal Presidente del tribunale del capoluogo di Regione o di Provincia.

Essa ha obbligo di deliberare, a maggioranza di voti e con la prevalenza del voto del Presidente nel caso di parità, le norme dirette a disciplinare la propaganda elettorale con l'osservanza dei criteri direttivi fissati nella presente legge. Tali norme dovranno essere inserite in numero anche straordinario del *Bollettino degli annunci* della Provincia e pubblicati con manifesto del Sindaco di ciascun Comune almeno 32 giorni prima del giorno della votazione.

Art. 5.

Nella emanazione delle norme regolanti territorialmente la propaganda elettorale le Commissioni avanti previste, per le quali le spese di funzionamento faranno carico allo stanziamento per spese elettorali e le indennità dei componenti saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno, sono obbligate ad osservare i seguenti criteri di massima:

a) nessuna limitazione potrà disporsi per la propaganda orale, comunque effettuata ed anche se a mezzo di amplificatori di voce o di suono, nè per quanto attiene alla stampa quotidiana o altrimenti periodica ed ai giornali murali;

b) nessuna limitazione potrà parimenti disporsi per i manifesti od altre stampe che contengano solo annuncio o comunicazioni di comizi, riunioni, assemblee, ecc.;

c) la serie di manifesti propagandistici, diversi da quelli considerati nella lettera precedente e diversi dai manifestini o volantini da distribuirsi a mano, che non sono soggetti ad alcuna limitazione, destinati alla pubblicazione nel corso di 30 giorni anteriori a quello della votazione, non potrà superare il numero massimo di 10 per ciascuna delle liste o formazioni concorrenti alle elezioni ed il numero massimo di 3 per i manifesti di propaganda interessante ciascun singolo candidato.

Ogni manifesto dovrà essere contrassegnato dal rispettivo numero progressivo nella serie della quale sia stata consentita la diffusione;

(Segue: *Disegno di legge del Governo* - N. 912).

popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono vietati gli scambi o le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

La Giunta municipale, non appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse e, comunque, non oltre cinque giorni da tale comunicazione, provvederà a delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale ed a ripartirli in tante sezioni distinte quante sono le liste o le candidature ammesse. L'assegnazione degli spazi sarà effettuata, seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, a partire dal lato sinistro superiore e proseguendo verso destra. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi le varie sezioni per tutte le liste o per tutte le candidature ammesse, si potrà effettuare tale delimitazione suddividendo le varie sezioni in due o più spazi distinti purchè contigui. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce un'unità agli effetti di cui al comma successivo.

Il numero degli spazi destinati all'affissione dei manifesti elettorali di propaganda è stabilito per ogni Comune in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, secondo la seguente tabella:

Comuni fino a 1.000 abitanti: spazi almeno 1 e non più di 3;
 oltre 1.000 abitanti e fino a 3.000: non meno di 3 e non più di 5;
 oltre 3.000 abitanti e fino a 10.000: non meno di 5 e non più di 10;
 oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000: non meno di 10 e non più di 20;
 oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 o comunque nei capoluoghi di provincia: non meno di 20 e non più di 50;
 oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000: non meno di 50 e non più di 100;
 oltre 500.000 abitanti e fino a 1.000.000: non meno di 100 e non più di 500;
 oltre 1.000.000 di abitanti: non meno di 500 e non più di 1.000.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

La Giunta municipale, non appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse e, comunque, non oltre cinque giorni da tale comunicazione, provvederà a delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale ed a ripartirli in tante sezioni distinte quante sono le liste o le candidature ammesse. L'assegnazione degli spazi sarà effettuata, seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendere le varie sezioni per tutte le liste o per tutte le candidature ammesse, si dovrà effettuare tale delimitazione distribuendo le varie sezioni in due o più spazi distinti purchè contigui. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce un'unità agli effetti di cui al comma successivo.

Il numero degli spazi destinati all'affissione dei manifesti elettorali di propaganda è stabilito per ogni capoluogo di Comune in base alla popolazione residente nel centro abitato del capoluogo stesso, risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione, secondo la seguente tabella:

Comuni fino a 3.000 abitanti: spazi almeno 1 e non più di 5;

oltre 3.000 abitanti e fino a 10.000: non meno di 5 e non più di 10;

oltre 10.000 abitanti e fino a 30.000: non meno di 10 e non più di 20;

oltre 30.000 abitanti e fino a 100.000 o comunque nei capoluoghi di provincia: non meno di 20 e non più di 50;

oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000: non meno di 50 e non più di 100;

oltre 500.000 abitanti e fino a 1.000.000: non meno di 100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: non meno di 500 e non più di 1.000.

Per le frazioni e per i gruppi di case separati dal capoluogo con popolazione residente

(Segue: *Disegno di legge del senatore Agostino* - N. 973).

d) la propaganda a mezzo del cinema o di altri sistemi di riproduzione ottica dovrà essere limitata esclusivamente a comunicazioni di carattere informativo e riprodurre quindi solo cose od avvenimenti reali;

e) resta interdetta ogni forma, fissa o mobile, grafica o mimica, di propaganda a contenuto scenico o coreografico;

f) la propaganda luminosa potrà essere consentita solo limitatamente alla divulgazione dei simboli di lista o di candidatura.

Art. 6.

Una Commissione composta di un rappresentante per ciascuna delle liste concorrenti nelle elezioni politiche generali, sempre che detta lista sia stata presentata in almeno 15 circoscrizioni, sarà, nei termini di cui all'articolo 1, pure costituita presso l'Ufficio centrale nazionale. Essa sarà presieduta dal Presidente di tale Ufficio e delibererà a maggioranza di voti, con la prevalenza di quello presidenziale nel caso di parità, le norme che dovranno regolare le radio diffusioni di propaganda elettorale nei 30 giorni antecedenti quello delle votazioni.

Tali norme dovranno assicurare una precisa eguaglianza di fatto nell'uso della rete radiofonica nazionale a tutte le formazioni politiche che, concorrenti nelle elezioni, risultino rappresentate nella Commissione stessa. Tali norme saranno anche esse obbligatorie per tutti a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, la quale dovrà effettuarsi almeno 32 giorni prima del giorno stabilito per la votazione.

Alle esigenze del funzionamento della Commissione ed alla fissazione delle indennità dovute ai componenti sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 7.

Alla designazione dei rappresentanti delle Commissioni locali si procederà con le stesse modalità fissate per la designazione dei rappresentanti di lista previste dall'articolo 17 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26.

(Segue: *Disegno di legge del Governo* - N. 912).

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi risultanti dalla tabella di cui al quarto comma dovranno essere distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei comma precedenti.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto delega un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

superiore ai 150 abitanti, si adotterà lo stesso criterio di cui al comma precedente.

Identico.

Identico.

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Art. 2-bis.

Negli spazi di cui all'articolo 1 devono essere affissi anche i manifesti e le altre stampe che contengano annuncio o comunicazione di comizi, riunioni o assemblee.

In ogni Comune la propaganda luminosa è consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un quadro ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000.

In ogni Comune la propaganda a mezzo di striscioni o drappi è consentita soltanto a ciascun partito o gruppo politico che partecipi alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, a ciascun candidato o al partito o gruppo politico cui egli appartiene, in ragione di un esemplare per ogni 5.000 abitanti o frazione di 5.000, nei Comuni con popolazione sino a 25.000 abitanti. Nei Comuni con popolazione superiore è consentito un esemplare in più ogni 10.000 abitanti o frazione di 10.000.

L'elenco dei mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi, con l'indicazione delle loca-

(Segue: *Disegno di legge del senatore Agostino* - N. 973).

Alla designazione dei componenti della Commissione di cui all'articolo 6 si procederà su indicazione, per atto autentico, del Segretario o Presidente del partito o della formazione, corredata della documentazione di avvenuta presentazione della lista in almeno quindici circoscrizioni.

Art. 8.

La violazione delle norme che saranno emanate dalle Commissioni previste in questa legge costituirà delitto punibile ai sensi dell'articolo 72 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 e nella ipotesi di contravvenzione alle norme dettate per il regolamento della propaganda radiofonica sarà comminata, altresì, la esclusione per cinque anni dall'uso delle rete radiofonica nazionale del Partito, della formazione o del candidato che abbiano contravvenuto.

(Segue: *Disegno di legge del Governo* - N. 912).

Art. 3.

(Esenzione da diritti erariali e comunali per i manifesti di propaganda elettorale).

Ferma restando l'esenzione prevista dall'articolo 12 della tabella allegato B del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 342, l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale negli spazi di cui all'articolo 2, effettuata da partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, dai singoli candidati o dai partiti o gruppi politici cui essi appartengono, è esente da qualsiasi diritto erariale e comunale.

Art. 4.

(Norme penali per le infrazioni in materia di propaganda elettorale).

Chiunque sottrae o distrugge manifesti di propaganda elettorale destinati all'affissione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili manifesti già affissi negli spazi riservati alla propaganda delle singole liste o delle singole candidature uninominali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 10.000 a lire 100.000. Alla stessa pena soggiace chiunque, non avendone titolo, affigge manifesti negli spazi anzidetti.

Chiunque affigge manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi di cui ai precedenti articoli è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000 a

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

lità nelle quali s'intende collocarli, deve essere comunicato preventivamente al Sindaco.

È vietata ogni altra forma di propaganda figurativa a carattere fisso in luoghi pubblici.

Art. 3.

Ferma restando l'esenzione prevista dall'articolo 12 della tabella allegato *B* del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 342, le affissioni effettuate direttamente da partiti o gruppi politici o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da singoli candidati che partecipino alla competizione elettorale, sono esenti dai diritti comunali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

Qualora, invece, i partiti, gruppi politici o candidati anzidetti si avvalgano, per l'affissione, del servizio comunale, si applica la disposizione prevista dall'articolo 5, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417.

Art. 4.

Salve le norme dell'articolo 73 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per quanto concerne i manifesti della pubblica autorità, chiunque sottrae o distrugge manifesti o stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili manifesti già affissi negli spazi riservati alla propaganda delle singole liste o delle singole candidature uninominali, o, non avendone titolo, affigge manifesti negli spazi suddetti o comunque contravviene alle altre norme della presente legge, è punito con la reclusione fino

(Segue: *Disegno di legge del senatore Agostino*
- N. 973).

(Segue: *Disegno di legge del Governo* - N. 912).

lire 100.000. La stessa pena si applica a chiunque contravviene alla norma dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Art. 5.

(Termine per la propaganda elettorale).

Qualsiasi forma di propaganda elettorale, esclusa quella a mezzo di quotidiani e di periodici, ha termine alle ore 24 del venerdì precedente il giorno delle elezioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

ad un anno e con la multa da lire diecimila a
lire centomila.

Art. 5.

La propaganda elettorale, nelle forme e coi
mezzi previsti dalla presente legge, deve ces-
sare 24 ore prima del giorno delle elezioni.